

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE¹

PER UN SERVIZIO REGOLARE

PER UN SERVIZIO REGOLARE SPECIALIZZATO²

PER IL RINNOVO DI UN'AUTORIZZAZIONE

PER LA MODIFICA DI UN'AUTORIZZAZIONE

relativa a un servizio di trasporto internazionale effettuato mediante autobus tra la Svizzera e uno Stato terzo³ secondo gli accordi bilaterali pertinenti, il capitolo 3 dell'ordinanza del 04 novembre 2009 sul trasporto di viaggiatori (OTV; RS 745.11) e la direttiva del 1° ottobre 2019 dell'Ufficio federale dei trasporti (UFT) concernente i trasporti internazionali mediante autobus tra la Svizzera e Stati terzi (DirTInT)

indirizzata a: **Ufficio federale dei trasporti, Sezione Accesso al mercato, 3003 Berna**
(Autorità competente)

1. Cognome e nome del richiedente o ragione sociale, indirizzo e numero del telefono nonché e-mail dell'impresa richiedente ed eventualmente incaricata della gestione dell'associazione di imprese (pool):

tel.:
e-mail:

2. Servizio/i gestito/i¹
da un'impresa da un'associazione di imprese (pool) in subappalto

3. Nome e indirizzo del vettore, del/dei vettori associato/i oppure del/dei subappaltatore/i^{4 5}

3.1 Nome: tel.:
indirizzo: e-mail:

vettore associato subappaltatore ¹

3.2 Nome: tel.:
indirizzo: e-mail:

vettore associato subappaltatore ¹

3.3 Nome: tel.:
indirizzo: e-mail:

vettore associato subappaltatore ¹

3.4 Nome: tel.:
indirizzo: e-mail:

vettore associato subappaltatore ¹

¹ Indicare la menzione pertinente

² Servizi di linea speciali di cui all'art. 39 OTV

³ Stati non membri dell'Ue/AELS

⁴ Indicare in ciascun caso, se necessario, se si tratta di un vettore associato (partner) o di un subappaltatore

⁵ Se necessario, allegare l'elenco

4. In caso di servizio regolare specializzato:
 - 4.1 Categoria di viaggiatori:
5. Durata dell'autorizzazione richiesta o periodo di svolgimento del servizio:

6. Itinerario principale del servizio (sottolineare le località in cui i passeggeri salgono o scendono):

7. Periodo di gestione:

8. Frequenza (giornaliera, settimanale, ecc.):
9. Tariffe: Allegato accluso

10. Allegare un piano di guida che permetta di verificare il rispetto della normativa comunitaria in materia di periodo di guida e di riposo.
11. Numero di autorizzazioni o di copie dell'autorizzazione richieste⁶:
numero di autorizzazioni per imprese svizzere:
numero di autorizzazioni per imprese estere:

12. Eventuali indicazioni complementari / La modifica è dovuta a:

13. (Luogo e data) (Timbro & firma del richiedente)

⁶ Dato che un'autorizzazione deve sempre trovarsi a bordo del veicolo, il richiedente deve disporre di un numero di autorizzazioni pari ai veicoli che è necessario utilizzare contemporaneamente per assicurare in qualsiasi momento il servizio di trasporto oggetto della domanda. Indicare il numero totale dei documenti di autorizzazione richiesta.

Avvertenza

1. Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti (all. VI OTV):
 - a. l'orario;
 - b. l'elenco delle fermate con l'indirizzo preciso o la designazione univoca delle fermate;
 - c. la tabella dei prezzi;
 - d. una copia della licenza di tutte le imprese interessate;
 - e. una piantina in formato A4 (in bianco e nero) con indicazione dell'itinerario e delle fermate;
 - f. il piano di servizio in base al quale l'osservanza delle disposizioni sui periodi di guida e di riposo può essere verificata;
 - g. l'elenco di tutti gli veicoli previsti per l'impiego nel servizio di trasporto;
 - h. un contratto di cooperazione tra le imprese interessate;
 - i. per le domande di rinnovo o di modifica: documenti statistici sulla prestazione di trasporto.

Se disponibili, vanno utilizzati i moduli messi a disposizione dall'Ufficio federale dei trasporti.

Gli allegati devono riportare luogo e data, nonché la firma e il timbro sia del partner svizzero richiedente sia del partner estero.

2. A motivazione della sua domanda, il richiedente fornisce tutte le indicazioni supplementari che giudica appropriate o che gli sono state richieste dall'Ufficio federale dei trasporti.
 3. La domanda va presentata in singola copia all'Ufficio federale dei trasporti al più presto dieci mesi e al più tardi sei mesi prima dell'inizio o del proseguimento delle corse (art. 48 OTV).
 4. Sono applicabili le disposizioni del capitolo 3 OTV e, in particolare, del capitolo 3 DirTInT.
-